

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-1051 del 22/02/2024
Oggetto	"DPR 59/2013 SMI - DITTA VILLANI PROSCIUTTI SRL PER LO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI LANGHIRANO, LOC. PASTORELLO, VIA PER LANGHIRANO N. 4/BIS - MODIFICA NON SOSTANZIALE AUA"
Proposta	n. PDET-AMB-2024-1112 del 22/02/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventidue FEBBRAIO 2024 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

## IL RESPONSABILE

### VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 e s.m.i., “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1 gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31 ottobre 2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il Decreto Interministeriale 25/02/2016 n. 5046 del Ministero Politiche Agricole e Foreste;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;

- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la Deliberazione dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024 n. 152 “Decisione sulle osservazioni pervenute e approvazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030). (Delibera di Giunta n. 2005 del 20 novembre 2023)”;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- la classificazione acustica comunale;

**VISTO:**

- l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018, successivamente rinnovato con DDG 126/2021 e con DDG 124/2023;

**CONSIDERATA:**

- la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2024-1024 del 21/02/2024 di Arpae SAC di Parma avente per oggetto “DPR 59/2013 SMI - DITTA VILLANI PROSCIUTTI SRL PER LO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI LANGHIRANO, LOC. PASTORELLO, VIA PER LANGHIRANO N. 4/BIS - MODIFICA NON SOSTANZIALE AUA”;

**VISTO:**

- che nella Determinazione Dirigenziale sopra indicata risulta riportato per mero errore materiale “...Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale di modifica dell’AUA rilasciato dal SUAP Comune di Langhirano. La modifica dell’AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale...”, ma trattandosi di istanza di modifica non sostanziale di AUA, l’Amministrazione Procedente è ARPAE, è necessario procedere con l’annullamento e la sostituzione della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2024-1024 del 21/02/2024, pertanto

**DETERMINA**

**DI ANNULLARE**

la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2024-1024 del 21/02/2024 di Arpae SAC di Parma avente per oggetto “DPR 59/2013 SMI - DITTA VILLANI PROSCIUTTI SRL PER LO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI LANGHIRANO, LOC. PASTORELLO, VIA PER LANGHIRANO N. 4/BIS - MODIFICA NON SOSTANZIALE AUA”;

**DI SOSTITUIRE integralmente**

la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2024-1024 del 21/02/2024 di Arpae SAC di Parma con la presente nuova Determinazione che si riporta:

**PREMESSO CHE:**

- l’atto di adozione di AUA emessa dalla Provincia di Parma con endoprocedimento prot. n. 19081 del 17/03/2015 e recepito nell’AUA rilasciata dal SUAP Comune di Langhirano con Provvedimento autorizzativo finale prot. n. 3975 del 23/03/2015 alla Ditta Villani S.p.A. per lo stabilimento ubicato in Comune di Langhirano, loc. Pastorello, Via per Langhirano n. 4/bis, comprende i seguenti titoli abilitativi:
  - autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
  - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
  - comunicazione o nulla osta di cui all’art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

- con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-6464 del 04/12/2017 emessa da Arpae SAC, recepita nel provvedimento conclusivo prot. n. 19827 del 11/12/2017 il SUAP del Comune di Langhirano ha provveduto a modificare in modo sostanziale l'AUA rilasciata con Provvedimento autorizzativo finale prot. n. 3975 del 23/03/2015;
- con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-515 del 05/02/2019 emessa da Arpae SAC, recepita nel provvedimento unico conclusivo prot. n. 4483 del 06/03/2019 il SUAP Appennino Parma Est ha provveduto a volturare a **Villani Prosciutti S.r.l.** l'AUA rilasciata con con Provvedimento autorizzativo finale prot. n. 3975 del 23/03/2015 e s.m.i.;

#### **CONSIDERATO:**

- la domanda, acquisita a protocollo Arpae n. PG/2022/129432 del 04/08/2022, presentata dalla Ditta Villani Prosciutti S.r.l. nella persona della Sig. Giuseppe Villani in qualità di Amministratore Unico e gestore dell'esercizio, con sede legale e stabilimento siti in Comune di Langhirano (PR), loc. Pastorello, Via per Langhirano n. 4/bis, per la modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Comune di Langhirano con Provvedimento autorizzativo finale prot. n. 3975 del 23/03/2015 e s.m.i. con riferimento ai seguenti titoli abilitativi:
  - **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
  - **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- che l'attività principale dichiarata dalla ditta nello stabilimento di cui sopra è quella di *"lavorazione e stagionatura prosciutti crudi"*.

#### **RILEVATO CHE:**

- per poter istruire la pratica, Arpae SAC ha chiesto alcuni chiarimenti con nota prot. n. PG/2022/136577 del 19/08/2022 alla quale la Ditta ha risposto con nota protocollo Arpae del 11/10/2022 n. PG/2022/166632;
- con nota n. PG/2022/136577 del 19/08/2022 è stato comunicato alla Ditta l'avvio del procedimento;
- che l'istanza alla data del 11/10/2022 risulta correttamente presentata;

#### **VISTI:**

i seguenti pareri e la relazione tecnica di Arpae Area Prevenzione ambientale Ovest – Servizio Territoriale Sede di Parma (Arpae ST), pervenuti a seguito di specifica richiesta di Arpae SAC di Parma con nota prot. n. PG/2022/172137 del 19/10/2022:

- la relazione tecnica di Arpae-ST di Parma in merito alla matrice scarichi idrici prot. n. PG/2022/187703 del 15/11/2022, *allegata alla presente quale parte integrante (Allegato 1)*;
- il parere per quanto di competenza di IRETI SpA prot. n. 21325 del 25/11/2022 acquisito a prot. Arpae PG/2022/194716 del 25/11/2022, *allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 2)*;
- il sollecito all'espressione del parere di competenza formulato da Arpae-SAC di Parma con nota prot. n. PG/2022/208099 del 20/12/2022;
- il parere in merito alla matrice scarichi idrici espresso dal Comune di Langhirano prot. n. 1138 del 19/01/2024 ed acquisito a prot. Arpae n. PG/2024/11243 del 19/01/2024, *allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 3)*;

**RITENUTO** sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative alla modifica dell'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

**CONSIDERATO CHE per la matrice scarichi idrici:**

dalla documentazione di istanza pervenuta la Ditta dichiara che:

- *"...Nella precedente configurazione impiantistica erano previste: pretrattamento reflui civili mediante fosse imhoff pretrattamento reflui industriali attraverso una serie di pozzetti sgrassatori raccolta di reflui civili ed industriali (comprese le acque di controlavaggio degli addolcitori) pretrattati in vasca di equalizzazione. Tale configurazione è confermata ma viene integrata con un sistema di depurazione biologica dei reflui progettato come specifica tecnica allegata. Tale sistema, evidentemente migliorativo rispetto ai soli pretrattamenti di tipo fisico, garantirà anche costanza delle caratteristiche qualitative del refluo. Le acque di raffreddamento rimangono convogliate a parte, ma per ottenere una miglior prestazione, al posto di un'unica torre grande, sono state previste 2 torri più piccole, posizionate in maniera ottimale a servizio dei 2 stabili: in questo modo saranno limitate al massimo le perdite di efficienza legate al posizionamento di una sola macchina. La presenza di 2 torri ha determinato 2 punti di origine dello scarico delle acque di raffreddamento: in sostanza il precedente scarico unico è diviso in 2...";*
- *"...L'assetto impiantistico legittimato con l'ultima modifica AUA, comprende già un allaccio in fognatura - per le acque produttive - e due punti di immissione in fosso stradale - uno in cui confluiscono parallelamente sia la fognatura delle acque meteoriche sia lo scarico delle acque di raffreddamento, ed uno utilizzato solo per le acque meteoriche. Tale assetto non subirà modifiche salvo la diversa ripartizione dei flussi idrici nei due rami di fognatura che raccoglieranno entrambi sia le acque di raffreddamento sia le acque meteoriche...dichiara che stante quanto sopra evidenziato, riguardo la legittimazione dell'assetto impiantistico, si confermano le valutazioni tecniche, i nulla osta e quant'altro già fornito con le precedenti procedure istruttorie di autorizzazione agli scarichi, da ultima l'AUA di cui alla DET-AMB-2017-6464 del 04/12/2017...";*

**CONSIDERATO CHE per la matrice rumore:**

dalla documentazione di istanza pervenuta la Ditta dichiara: “*proseguimento senza modifiche*” e “*l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo*”;

**DETERMINA**

**DI MODIFICARE**

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 DPR n. 59/2013 e s.m.i., **l'atto di adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) emesso dalla Provincia di Parma con endoprocedimento prot. n. 19081 del 17/03/2015 e s.m.i.** e recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP Comune di Langhirano con Provvedimento autorizzativo finale prot. n. 3975 del 23/03/2015 e s.m.i., a favore della Ditta Villani Prosciutti S.r.l. con sede legale e stabilimento siti in Comune di Langhirano (PR), loc. Pastorello, Via per Langhirano n. 4/bis, relativamente all'esercizio dell'attività di “*lavorazione e stagionatura prosciutti crudi*”, **per i titoli abilitativi sotto elencati:**

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.**

**INTEGRANDO**, fatto salvo quanto già indicato nell'**atto di adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) emesso dalla Provincia di Parma con endoprocedimento prot. n. 19081 del 17/03/2015 e s.m.i.** e recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP Comune di Langhirano con Provvedimento autorizzativo finale prot. n. 3975 del 23/03/2015 e s.m.i.:

**per gli scarichi idrici** (titolo abilitativo “autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.”)

**di specifica competenza comunale** al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere di IRETI SpA prot. n. 21325 del 25/11/2022 e nel parere del Comune di Langhirano prot. n. 1138 del 19/01/2024 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

**di specifica competenza Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma** al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle

indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae - ST di Parma prot. n. PG/2022/187703 del 15/11/2022, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché alla seguenti indicazioni:

**S1 (così individuato nella documentazione allegata)**

- tipo di reflu scaricato: acque reflue industriali di raffreddamento e acque meteoriche dei pluviali e di dilavamento dei piazzali;
- corpo idrico ricettore: fosso indi Torrente Parma;
- bacino: Torrente Parma;
- volume scaricato: 1.200 m3/anno;
- portata media: 2,4 m3/d;
- portata massima: 3,6 m3/d;

**S1 bis (così individuato nella documentazione allegata)**

- tipo di reflu scaricato: acque reflue industriali di raffreddamento e acque meteoriche dei pluviali e di dilavamento dei piazzali;
- corpo idrico ricettore: fosso indi Torrente Parma;
- bacino: Torrente Parma;
- volume scaricato: 800 m3/anno;
- portata media: 1,6 m3/d;
- portata massima: 2,4 m3/d;

● inoltre si sostituisce la disposizioni n. 1) della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-6464 del 04/12/2017 emessa da Arpae SAC (relativa agli scarichi idrici), nel seguente modo:

- 1) Nel rispetto dei disposti della D.C.P. n. 81/2013 e della D.G.P. 251/2014, la temperatura dei reflui dello scarico S1 e S1 bis dovrà avere valori pari alla temperatura dell'aria o del contesto di immissione con una variazione di +/- 5°C.

Per quanto di seguito riportato per **la matrice emissioni in atmosfera** si sostituiscono integralmente le medesime parti dell'**atto di adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) emesso dalla Provincia**

di Parma con endoprocedimento prot. n. 19081 del 17/03/2015 e s.m.i. e recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP Comune di Langhirano con Provvedimento autorizzativo finale prot. n. 3975 del 23/03/2015 e s.m.i.:

“...SI STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per le emissioni in atmosfera (titolo abilitativo “*autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.*”) per cui è stata verificata la presenza di impianti definiti scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ma che sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236, ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs 152/06 s.m.i.:

**EMISSIONE E5:** - “GRUPPO ELETTROGENO DI EMERGENZA” a gasolio (Pot. < 1 MW)

Materiale particolare	130	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	4000	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossido di Carbonio	650	mg/Nm <sup>3</sup>
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 5% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

è stata verificata la presenza di impianti non sottoposti al Titolo I come previsto dall'art. 272 comma 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.:

**EMISSIONE S1** – RICAMBIO D'ARIA DISOSSO

**EMISSIONE S2** – RICAMBIO D'ARIA STOCK PROSCIUTTI PT

**EMISSIONE S3** – RICAMBIO D'ARIA AREA STUCCATURA

**EMISSIONE S4** – RICAMBIO D'ARIA CONFEZIONAMENTO

**EMISSIONE S6** – RICAMBIO D'ARIA AREA LAVORAZIONE CANALIZZATO P1

**EMISSIONE S7** – RICAMBIO D'ARIA ASCIUGATOIO P1

**EMISSIONE S8** – RICAMBIO D'ARIA STAGIONATURA P2

**EMISSIONE S9** – RICAMBIO D'ARIA STAGIONATURA P2

**EMISSIONE S10** – RICAMBIO D'ARIA STAGIONATURA P2

**EMISSIONE S11** – RICAMBIO D'ARIA STAGIONATURA P2

- EMISSIONE S12** – RICAMBIO D’ARIA STAGIONATURA P2
- EMISSIONE S13** – RICAMBIO D’ARIA STAGIONATURA P3
- EMISSIONE S14** – RICAMBIO D’ARIA STAGIONATURA P3
- EMISSIONE S15** – RICAMBIO D’ARIA STAGIONATURA P3
- EMISSIONE S16** – RICAMBIO D’ARIA STAGIONATURA P3
- EMISSIONE S17** – RICAMBIO D’ARIA STAGIONATURA P3
- EMISSIONE S18** – RICAMBIO D’ARIA LAVA PROSCIUTTI SINGOLO PEZZO
- EMISSIONE S19** – RICAMBIO D’ARIA CANTINA
- EMISSIONE S20** – RICAMBIO D’ARIA CANTINA
- EMISSIONE S21** – RICAMBIO D’ARIA CANTINA
- EMISSIONE S22** – RICAMBIO D’ARIA CANTINA
- EMISSIONE S23** – RICAMBIO D’ARIA CANTINA
- EMISSIONE S24** – RICAMBIO D’ARIA CANTINA
- EMISSIONE S25** – RICAMBIO D’ARIA CANTINA

l’adozione è subordinata specificatamente, oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell’art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dalla DGR 2236/2009 e s.m.i. al rispetto di quanto riportato nelle Indicazioni tecnico-operative allegate al presente atto per quanto pertinente l’attività svolta dalla Ditta nell’insediamento oggetto dell’istanza di AUA in esame, in particolare anche alle seguenti disposizioni:

**EMISSIONI E1, E3:** - n. 2 GENERATORI DI VAPORE a metano (Pot. complessiva 1240 kW)

Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossido di Carbonio	100	mg/Nm <sup>3</sup>
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

**EMISSIONE E2: - "MACCHINA LAVA PROSCIUTTI"**  
**emissione modificata**

I gas che si generano in queste fasi devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	4000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata ore/giorno:	8	h
Durata giorni/anno:	260	giorni
Altezza minima:	oltre il colmo del tetto	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

**EMISSIONE E4: - "MACCHINA LAVA PROSCIUTTI E CANCELLI"**  
**emissione autorizzata**

I gas che si generano in queste fasi devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	4000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata ore/giorno:	12	h
Durata giorni/anno:	260	giorni
Altezza minima:	20,1	m
Sostanze alcaline (espresse come Na <sub>2</sub> O)	5	mg/Nm <sup>3</sup>
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

**EMISSIONE E6 - "TIMBRATRICE FRESCO"**  
**emissione autorizzata**

Gli effluenti gassosi provenienti da questa attività devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati in atmosfera.

**EMISSIONE E7 - "MACCHINA LAVA ATTREZZATURE"**  
**emissione autorizzata**

Portata massima tal quale:	4000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata ore/giorno:	12	h
Durata giorni/anno:	260	giorni
Altezza minima:	20,1	m
Sostanze alcaline (espresse come Na <sub>2</sub> O)	5	mg/Nm <sup>3</sup>
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

**EMISSIONE S5 – RECUPERATORE A FLUSSO INCROCIATO**  
**emissione autorizzata**

Gli effluenti gassosi provenienti da questa attività devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati in atmosfera.

**EMISSIONE S26 – TORRE RAFFREDDAMENTO**  
**emissione autorizzata**

Gli effluenti gassosi provenienti da questa attività devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati in atmosfera.

Vista la tecnologia dell'impianto, per le emissioni **E1**, **E3** si ritiene che:

- la **messa in esercizio dell'impianto** (accensione dell'impianto) debba essere comunicata ad Arpae APA, Arpae SAC e Comune con un anticipo di almeno 15 gg;
- tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni;
- terminata la fase di messa a punto e collaudo, che deve avere una durata non superiore a 5 giorni, il Gestore procede alla messa a regime degli impianti;
- il periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto (art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) è valutato pari a 10 giorni. Il numero di campionamenti ed analisi alle emissioni, quale strumento di controllo, dovrà essere pari a tre, distribuiti su tale periodo, e dovranno essere rappresentativi cadauno di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto;

- i dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto originanti le emissioni E1, E3, dovranno essere inviati ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma entro 30 giorni dalla data di messa a regime e non oltre;
- **il termine ultimo per la comunicazione ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto originante le emissioni E1, E3 è fissato ad un anno dalla data di emissione del presente atto;**
- decorso inutilmente il termine ultimo per la comunicazione dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti sopra indicati senza che la Ditta in oggetto abbia realizzato completamente gli impianti autorizzati e, conseguentemente, non abbia attivato tutte o alcune delle suddette emissioni, il presente **si intende decaduto** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate;
- qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

**Per gli impianti afferenti alle emissioni E1, E3 il Gestore mantiene la documentazione attestante il rispetto dei prescritti limiti a disposizione degli organi di controllo.**

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

<b>Generale</b>	
Ragione sociale:	Villani Prosciutti S.r.l.
Partita IVA/Codice fiscale:	02827610342
Sede legale:	Langhirano, Strada Langhirano 4/Bis
Gestore:	Giuseppe Villani
Sede locale impianti:	Langhirano, Strada Langhirano 4/Bis
Attività sede locale (C.C.I.A.):	Salumificio
Settore attività CRIAER:	4.1
<b>Indicatori di attività</b>	
Indicatore 1:	Prodotti finiti kg/anno
Indicatore 2:	Combustibile utilizzato m <sup>3</sup> /a
<b>Parametri di esercizio</b>	
Giorni/anno funzionamento:	260
Altezza sbocco emissione:	oltre il colmo del tetto

#### **Prescrizioni e considerazioni di carattere generale**

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

Per la verifica dei limiti di emissione degli inquinanti sopra indicati, devono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi sotto riportati (mettere solo quelli degli inquinanti):

#### Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m <sup>3</sup> )
Ossidi di Azoto (NO <sub>x</sub> ) espressi come NO <sub>2</sub>	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Anidride Carbonica (CO <sub>2</sub> )	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Sostanze alcaline	Campionamento UNI EN 13284-1: 2017 + analisi NIOSH 7401
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto;

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, debba essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione. Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è

da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni

Resta comunque fermo quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

...”;

Si stabilisce di considerare il presente atto come parte integrante dell'**atto di adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) emesso dalla Provincia di Parma con endoprocedimento prot. n. 19081 del 17/03/2015 e s.m.i.** e recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP Comune di Langhirano con Provvedimento autorizzativo finale prot. n. 3975 del 23/03/2015 e s.m.i. **e di lasciare inalterato tutto quant'altro contenuto nell'atto di adozione dell'AUA sopra citato.**

In riferimento alla scadenza del presente atto e all'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA si rimanda a quanto indicato nell'**atto di adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) emesso dalla Provincia di Parma con endoprocedimento prot. n. 19081 del 17/03/2015 e s.m.i.** e recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP Comune di Langhirano con Provvedimento autorizzativo finale prot. n. 3975 del 23/03/2015 e s.m.i.

#### **DI STABILIRE CHE:**

- la non ottemperanza delle disposizioni del presente provvedimento comporta le sanzioni previste per legge;
- il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici ed emissioni in atmosfera;
- sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;
- il presente atto è trasmesso alla Ditta Villani Prosciutti Srl, al SUAP Comune di Langhirano, al Comune di Langhirano ed a IRETI SpA, per quanto di competenza.

**SI INFORMA INOLTRE CHE:**

- il Gestore potrà ricorrere presso il Tribunale Amministrativo Regionale contro il presente provvedimento entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo o ricorrere davanti al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso;
- il Gestore ha diritto di accesso e di informazione come previsto dalla legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- l'Autorità emanante è Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma;
- l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, P.le della Pace n. 1, 43121 Parma;

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per l'aggiornamento per modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13 è Paolo Maroli.

*Istruttore di riferimento Tommaso Taticchi*

*Rif. Sinadoc: 2022/27769*

Il Responsabile del Servizio  
Autorizzazioni e Concessioni di Parma  
Paolo Maroli  
*(documento firmato digitalmente)*

## Allegato 1

Rif prot. Arpae PGPR/2022/172137 DEL 19/10/2022  
Sinadoc 2022/27769

(inviata con posta interna)

Struttura Autorizzazioni e Concessioni  
Arpae - Parma

**Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 – Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) Ditta VILLANI PROSCIUTTI SPA per l'unità produttiva di str. Langhirano 4/bis, Comune di Langhirano. Relazione tecnica.**

Trattasi di richiesta di Modifica non sostanziale di AUA ai sensi del D.P.R. 59/2013 DET-AMB-2017-6464 del 04/12/2017 e successiva voltura DET-AMB-2019-515 del 05/02/2019, atti rilasciati da SAC Arpae Parma. La Ditta svolge attività di lavorazione carne per la produzione di prosciutti crudi, e successiva stagionatura.

Relativamente alle matrici ambientali coinvolte si relaziona quanto segue.

**Matrice acque di scarico:**

L'insediamento è caratterizzato dai seguenti punti di scarico:

**acque reflue industriali recapitanti in Pubblica Fognatura comunale depurata**

Si prende atto del PARERE DI CONFORMITA' ALLO SCARICO da parte di IRETI SPA Prot. RT 018125-2017-P del 10/11/2017, quale Ente Gestore del servizio di Fognatura e Depurazione.

Per detto scarico è dichiarata una modifica della tipologia di trattamento delle acque reflue di competenza del citato Ente Gestore, pertanto **parere Arpa non è dovuto.**

**acque reflue industriali di raffreddamento recapitante in acque superficiali**

Per detto scarico è dichiarata una modifica che prevede la realizzazione di due differenti punti di immissione in acque superficiali Torrente Parma S1 ed S1bis, anziché uno unico S1, come precedentemente autorizzato.

Visto il Dlgs 03 aprile 2006, n° 152 e s.m.i.

vista la Deliberazione della Giunta Regionale 14/02/2005 n° 286;

visto il Regolamento del Servizio di Fognatura e depurazione – ATO2 Parma;

vista la delibera regionale 1053/2003;

vista la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 703/2011;

Questo Servizio limitatamente alle proprie competenze, e fatti salvi i diritti di terzi, esprime parere favorevole all'autorizzazione allo scarico in acque superficiali ACQUE REFLUE INDUSTRIALI "S1" ed "S1bis", nel rispetto delle condizioni sotto indicate:

1. I reflui immessi in acque superficiali dovranno risultare conformi ai limiti di accettabilità indicati nella Tabella 3, Allegato 5 al D.lgs N° 152/2006 e s.m.i. (scarico in acque superficiali);
2. la Ditta dovrà mantenere presso l'attività il cui scarico è autorizzato, a disposizione degli organi di controllo un apposito registro indicante ogni singolo intervento di gestione, monitoraggio,

**Arpae** - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

**Servizio Territoriale di Parma** - Area Prevenzione Ambientale Ovest

Via Spalato, 2 | CAP 43125 | tel +39 0521/976111 | PEC [aoopr@cert.arpae.emr.it](mailto:aoopr@cert.arpae.emr.it)

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpae.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

- manutenzione ordinaria periodica e/o straordinaria effettuato sulla rete fognaria, sul sistema di trattamento e sullo scarico. Le modalità di compilazione del registro dovranno essere conformi alle indicazioni contenute nel punto B della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 703/2011;
3. dovrà essere redatta una relazione annuale riassuntiva firmata dal responsabile tecnico e dal titolare dello scarico riguardante il funzionamento degli impianti di depurazione e gli interventi compiuti nel corso dell'anno precedente nonché il quantitativo e la destinazione dei fanghi o comunque residui prodotti dall'impianto di depurazione. Tale relazione annuale dovrà essere inserita nel registro di manutenzione/gestione di cui al punto 3. In alternativa le operazioni effettuate dovranno essere indicate direttamente nel sopra detto registro secondo le modalità descritte al punto C della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 703/2011;
  4. l'allontanamento dei fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti dovrà essere effettuata da Ditte autorizzate nel rispetto delle disposizioni contenute nella parte IV<sup>^</sup> del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

La Ditta dichiara che le aree cortilive sono adibite esclusivamente a parcheggio e al transito di automezzi, pertanto escluse dall'applicazione della D.G.R. 286/2005 e D.G.R. 1860/2006, pertanto non soggette a regime autorizzatorio.

Distinti saluti.

Il Tecnico incaricato	La Responsabile del Distretto di Parma
Adele Villa	Sara Reverberi

Documento firmato digitalmente

## Allegato 2

Parma 25/11/2022

Spett.le SUAP  
Comune di Langhirano  
protocollo@postacert.comune.langhirano.pr.it

Spett.le Comune di  
LANGHIRANO  
Servizio Ufficio Ambiente  
protocollo@postacert.comune.langhirano.pr.it

Protocollo RT021325-2022-P

Scarichi Industriali Emilia  
Ns. rif.: RT052574-2022 del 19/10/2022  
Vs. rif.: 2022/27769

Pc Spett.le  
ARPAE SAC Parma  
aopr@cert.arpa.emr.it

**Oggetto: Parere di conformità ditta Villani Prosciutti Srl – LANGHIRANO.**

In allegato alla presente si trasmette il parere di conformità relativo allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura della ditta in oggetto al fine dell'espressione, da parte del Comune, degli atti di competenza per l'istanza di modifica non sostanziale di AUA per la realizzazione di un nuovo impianto di depurazione biologico e per la variazione in corso d'opera del progetto di ampliamento dello stabilimento.

**La ditta dovrà provvedere a trasmettere alla scrivente Azienda, alla pec: ireti@pec.ireti.it - Servizio Scarichi Industriali ed agli enti competenti, tempestiva comunicazione di fine lavori e messa a regime del nuovo impianto di pretrattamento.**

Relativamente agli scarichi S1 e S1bis di acque di raffreddamento che, congiuntamente alle acque meteoriche di piazzale e copertura, prevedono quale recapito il corpo idrico superficiale, si comunica che, qualora siano rispettati i requisiti previsti dalla:

- Delibera del Consiglio Provinciale D.C.P. n. 81/2013
- Delibera della Giunta Provinciale D.G.P. n. 251/2014

si ritiene di poter derogare dall'obbligo di allaccio previsto dall'art.18 della Delibera ATO n.6 del 29/08/2011 i suddetti scarichi.

Scarichi Industriali Emilia

**IRETI S.p.A.**  
Sede legale:  
Via Piacenza, 54 – 16138 Genova

Registro imprese di Genova,  
C.F. 01791490343  
Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v.  
REA: GE-481595 (CCIAA GE)

Società a Socio unico  
Società partecipante al Gruppo IVA Iren  
Partita IVA del Gruppo 02863660359

Società sottoposta a direzione  
e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.  
C.F. 07129470014

Pec: ireti@pec.ireti.it  
**ireti.it**  
**T010 5586664**

Via Piacenza 54  
16138 **Genova**  
F010 5586284

Strada Pianezza 272/A  
10151 **Torino**  
F011 0703539

Via Schiantapetto 21  
17100 **Savona**  
F019 84017220

Strada S.Margherita 6/A  
43123 **Parma**  
F0521 248262

Strada Borgoforte 22  
29122 **Piacenza**  
F0523 615297

Via Nubi di Magellano 30  
42123 **Reggio Emilia**  
F0522 286246

A conclusione del procedimento di emissione dell'Autorizzazione Ambientale Unica copia della stessa dovrà essere trasmessa alla scrivente Azienda, quale Gestore del Servizio Idrico Integrato, per l'effettuazione dell'attività di competenza, di controllo e gestione degli scarichi industriali in pubblica fognatura.

**Si precisa infine che tutta la corrispondenza inerente la Società dovrà essere inviata alla sede di Strada S. Margherita, 6/A – 43123 – Parma.**

A disposizione per ulteriori chiarimenti si porgono distinti saluti.

SERVIZIO IDRICO  
Ing. Marco Fiorini



**IRETI S.p.A.**  
Sede legale:  
Via Piacenza, 54 – 16138 Genova

Registro imprese di Genova,  
C.F. 01791490343  
Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v.  
REA: GE-481595 (CCIAA GE)

Società a Socio unico  
Società partecipante al Gruppo IVA Iren  
Partita IVA del Gruppo 02863660359

Società sottoposta a direzione  
e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.  
C.F. 07129470014

Pec: ireti@pec.ireti.it  
**ireti.it**  
**T010 5586664**

Via Piacenza 54  
16138 **Genova**  
F010 5586284

Strada Pianezza 272/A  
10151 **Torino**  
F011 0703539

Via Schiantapetto 21  
17100 **Savona**  
F019 84017220

Scarichi Industriali Emilia

Strada S.Margherita 6/A  
43123 **Parma**  
F0521 248262

Strada Borgoforte 22  
29122 **Piacenza**  
F0523 615297

Via Nubi di Magellano 30  
42123 **Reggio Emilia**  
F0522 286246

Protocollo RT021325-2022-P del 25/11/2022

Scarichi Industriali Emilia  
Ns. rif.: RT052574-2022 del 19/10/2022  
Vs. rif.: 2022/27769

**Oggetto: PARERE DI CONFORMITA' ALLO SCARICO ditta Villani Prosciutti Srl.**

**PARERE DI CONFORMITA' ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA PER ACQUE  
REFLUE INDUSTRIALI.**

**V I S T A**

la richiesta pervenuta presentata dalla Ditta Villani Prosciutti Srl con sede legale in Langhirano - Str. Langhirano 4/Bis, relativamente all' insediamento sito in LANGHIRANO – Parma – Str. Langhirano n. 4/Bis;

- il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18/12/2006;
- la Deliberazione n. 6 del 29/08/11 di ATO2: "Regolamento del servizio di fognatura e depurazione";
- Il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;

**P R E M E S S O**

- che la pubblica fognatura interessata risulta essere provvista di impianto di trattamento;
- che i reflui terminali confluiscono al depuratore di LANGHIRANO;
- che l'insediamento interessato svolge attività di LAVORAZIONE E STAGIONATURA PROSCIUTTI CRUDI corrispondente all'attività **Salumifici – Produzione Salumi Crudi** per un numero annuo di giorni lavorati pari a 260;
- che lo scarico in oggetto risulta costituito da acque dei servizi igienici, di lavaggio prosciutti, di lavaggio locali e attrezzature e di controlavaggio degli addolcitori classificate come acque reflue INDUSTRIALI;
- che le acque reflue prima dell'immissione in pubblica fognatura verranno sottoposte a trattamento tramite: Impianto Biologico;

Scarichi Industriali Emilia

**IRETI S.p.A.**  
Sede legale:  
Via Piacenza, 54 – 16138 Genova

Registro imprese di Genova,  
C.F. 01791490343  
Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v.  
REA: GE-481595 (CCIAA GE)

Società a Socio unico  
Società partecipante al Gruppo IVA Iren  
Partita IVA del Gruppo 02863660359

Società sottoposta a direzione  
e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.  
C.F. 07129470014

Pec: ireti@pec.ireti.it  
**ireti.it**  
**T010 5586664**

Via Piacenza 54  
16138 **Genova**  
F010 5586284

Strada Pianezza 272/A  
10151 **Torino**  
F011 0703539

Via Schiantapetto 21  
17100 **Savona**  
F019 84017220

Strada S.Margherita 6/A  
43123 **Parma**  
F0521 248262

Strada Borgoforte 22  
29122 **Piacenza**  
F0523 615297

Via Nubi di Magellano 30  
42123 **Reggio Emilia**  
F0522 286246

**SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

al rilascio dell'autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura nel rispetto delle sottoelencate prescrizioni:

- 1) **Il pozzetto di ispezione dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Dovrà essere reso accessibile al personale di Ireti Spa addetto ai controlli ai sensi dell'art. 28 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.**
- 2) Le acque prelevate da fonti autonome dovranno essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo quanto disposto all'art. 12 del Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei da Ireti Spa.
- 3) **Lo scarico dovrà avvenire con portata costante nelle 24 ore.**
- 4) Gli effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati dovranno essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
- 5) I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
- 6) E' vietato, ai sensi di quanto previsto all'art. 14 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
- 7) Potranno essere scaricati in pubblica fognatura esclusivamente gli effluenti oggetto del presente parere e soggetti a misura, salvo permessi straordinari concessi.
- 8) **E' vietata l'immissione in pubblica fognatura di grassi e sostanze solide derivanti dalla lavorazione.**
- 9) I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici dovranno essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
- 10) I fanghi prodotti negli impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.

## Scarichi Industriali Emilia

**IRETI S.p.A.**  
Sede legale:  
Via Piacenza, 54 – 16138 Genova

Registro imprese di Genova,  
C.F. 01791490343  
Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v.  
REA: GE-481595 (CCIAA GE)

Società a Socio unico  
Società partecipante al Gruppo IVA Iren  
Partita IVA del Gruppo 02863660359

Società sottoposta a direzione  
e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.  
C.F. 07129470014

Pec: ireti@pec.ireti.it  
**ireti.it**  
**T010 5586664**

Via Piacenza 54  
16138 **Genova**  
F010 5586284

Strada Pianezza 272/A  
10151 **Torino**  
F011 0703539

Via Schiantapetto 21  
17100 **Savona**  
F019 84017220

Strada S.Margherita 6/A  
43123 **Parma**  
F0521 248262

Strada Borgoforte 22  
29122 **Piacenza**  
F0523 615297

Via Nubi di Magellano 30  
42123 **Reggio Emilia**  
F0522 286246

- 11) Il volume giornaliero massimo scaricabile è fissato in 48 mc.
- 12) Il volume annuo massimo scaricabile è fissato in 12.000 mc.
- 13) Gli effluenti in oggetto, scaricati in pubblica fognatura, dovranno rispettare i limiti della vigente AUA e, a far tempo dalla comunicazione di fine lavori e messa a regime del nuovo impianto di pretrattamento, i limiti fissati dalla Tab. 3 all. 5 del D.Lgs. 152/06, colonna scarichi in fognatura, ad eccezione del sottoindicato parametro per il quale si deroga al valore di:

<b>Parametro</b>	<b>Valore</b>	<b>Unità di misura</b>
<b>Cloruri</b>	<b>3500</b>	<b>mg/l</b>

- 14) Qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, **dovrà esserne data tempestiva comunicazione, tramite fax, al n° 0521/248946**, indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto precedente.

Ireti Spa si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte e di integrare le prescrizioni tecniche di cui ai punti precedenti, per necessità di servizio del gestore o nuove acquisizioni tecnico-normative.

Tali modificazioni saranno portate a conoscenza della Ditta in oggetto ed alla stessa verrà concesso un congruo termine temporale per l'adeguamento.

Per quanto non espressamente previsto nel presente parere di conformità si rimanda al rispetto delle norme contenute nel Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.

Ai sensi dell'art. 128, comma 2° del D. Lgs.152/06, i tecnici del gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

SERVIZIO IDRICO  
Ing. Marco Fiorini



**IRETI S.p.A.**  
Sede legale:  
Via Piacenza, 54 – 16138 Genova

Registro imprese di Genova,  
C.F. 01791490343  
Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v.  
REA: GE-481595 (CCIAA GE)

Società a Socio unico  
Società partecipante al Gruppo IVA Iren  
Partita IVA del Gruppo 02863660359

Società sottoposta a direzione  
e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.  
C.F. 07129470014

Pec: ireti@pec.ireti.it  
**ireti.it**  
**T010 5586664**

Via Piacenza 54  
16138 **Genova**  
F010 5586284

Strada Pianezza 272/A  
10151 **Torino**  
F011 0703539

Via Schiantapetto 21  
17100 **Savona**  
F019 84017220

Strada S.Margherita 6/A  
43123 **Parma**  
F0521 248262

Strada Borgoforte 22  
29122 **Piacenza**  
F0523 615297

Via Nubi di Magellano 30  
42123 **Reggio Emilia**  
F0522 286246

Scarichi Industriali Emilia

## Allegato 3

Prot.

Langhirano, lì 19 Gennaio 2024

Spett.le ARPAE –  
Servizio Autorizzazioni e Concessioni  
Sez. Prov.le di Parma  
[aopr@cert.arpa.emr.it](mailto:aopr@cert.arpa.emr.it)

e, p.c. Allo S.U.A.P.  
Comune di Langhirano  
LANGHIRANO

e, p.c. Spett.le IRETI SPA  
Gestione tecnica scarichi industriali  
Sede di PARMA  
[ireti@pec.ireti.it](mailto:ireti@pec.ireti.it)

Rif. Sinadoc 2022/27769 pervenuto il 19/10/2022 ns. prot. n°20.951  
Oggetto: Parere di conformità per matrici : “scarichi idrici”  
Modifica non sostanziale di autorizzazione unica ambientale per attività di salumificio –  
Produzione salumi crudi - Ditta **VILLANI PROSCIUTTI S.R.L.** posta in Comune di  
Langhirano, Strada Langhirano 4/bis

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

VISTA la richiesta pervenuta da ARPAE – SAC di Parma in data 19/10/2022 Rif. Sinadoc 2022/27769 di parere di competenza per la matrice “scarichi idrici” per modifica non sostanziale di autorizzazione unica ambientale per attività di Salumificio – Produzione salumi crudi, posta in Comune di Langhirano, Strada Langhirano 4/bis – ditta Villani Prosciutti Srl

### SCARICO DI ACQUE REFLUE

VISTA la scheda settoriale relativa alla matrice: SCARICO DI ACQUE REFLUE in fognatura comunale e suoi allegati;

VISTI:

- il Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione approvato dall’Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Parma (A.T.O.2), con Deliberazione Assembleare n. 6 del 29/08/2011 e le norme vigenti in materia;
- la successiva deliberazione del Consiglio d’Ambito ATERSIR n. 15 del 06/09/2012 – con oggetto “accordo di programma finalizzato all’adeguamento alla normativa vigente degli scarichi di acque reflue nel Distretto del Prosciutto di Parma: Nuovi limiti di accettabilità scarichi acque reflue industriali in pubblica fognatura provenienti dagli stabilimenti esistenti in territorio interessato”;

PRESO ATTO:

- che i reflui provenienti dall’insediamento in oggetto confluiscono nel depuratore di Langhirano, posto in località Cascinapiano;

- che l'insediamento svolge attività di "Salumifici – Produzione Salumi Crudi" e lo scarico risulta costituito da acque dei servizi igienici, di lavaggio prosciutti e di lavaggio locali ed attrezzature, classificato come **ACQUE REFLUE INDUSTRIALI**, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento per il servizio di fognatura e depurazione e dell'art. 74 del D.Lgs. n°152/2006;

#### **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

Al rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale per la sezione settoriale "scarichi acque reflue di cui al capo II<sup>a</sup> del titolo IV<sup>a</sup> della sezione II<sup>a</sup> della Parte Terza del D.Lgs. n°152/2006": per lo scarico di ACQUE REFLUE INDUSTRIALI alla Ditta VILLANI PROSCIUTTI SRL , per la modifica non sostanziale di autorizzazione unica ambientale relativa allo stabilimento posto in Comune di Langhirano, Strada Langhirano 4/bis, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel parere IRETI Spa, in qualità di gestore del servizio idrico integrato del 25/11/2022 Protocollo RT021325-2022-P, pervenuto in data 25/11/2022 prot. N. 23.776

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
GESTIONE DEL TERRITORIO  
(Ing. Michele GIORDANI)  
*Documento firmato digitalmente*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**